



UNIVERSITÀ DI SIENA

1240

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE

Education

(Classe L-19 Scienze dell'educazione e della formazione)

(Emanato con D.R. n. 2192/2019 del 15.11.2019 pubblicato all'Albo on line di Ateneo il 18.11.2019)

a valere dall'a.a. 2019/2020

Articolo 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- per Ateneo, l'Università degli Studi di Siena;
- per Dipartimento, il Dipartimento di Scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale di Arezzo;
- per Laurea in SEF, la Laurea in Scienze dell'educazione e della formazione, Classe L-19 Scienze dell'educazione e della formazione;
- per CFU, Credito Formativo Universitario;
- per SSD, settore scientifico disciplinare;
- per SUA-CdS, Scheda unica annuale del Corso di studio (Allegato 1)

Articolo 2 – Istituzione

1. Presso l'Università degli Studi di Siena è istituito il Corso di laurea in *Scienze dell'educazione e della formazione (Education)* appartenente alla classe delle in Scienze dell'educazione e della formazione (Classe L-19) a norma del DM 270/2004 e successivi decreti attuativi.
2. La titolarità del Corso di laurea in SEF è attribuita al Dipartimento di Scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale.
3. Il Corso di laurea in SEF ha una durata normale di 3 anni e ha l'obiettivo di offrire agli studenti una formazione multidisciplinare finalizzata a fornire competenze, abilità e conoscenze professionalizzanti utili a intercettare e rispondere ai bisogni della prima infanzia, alle variegate esigenze giovanili, alle diverse forme di disagio, di devianza sociale, alle necessità emergenti in una società sempre più multiculturale, alle richieste di sviluppo personale e professionale dell'età adulta all'interno dei contesti di lavoro.
4. Per il conseguimento della laurea in SEF è necessario avere acquisito 180 CFU.
5. Il piano degli studi del Corso di laurea in SEF prevede n° 19 esami per gli insegnamenti di base, caratterizzanti, affini o integrativi, oltre a quelli relativi ad insegnamenti a scelta dello studente. Contribuiscono al raggiungimento dei CFU necessari al conseguimento del titolo, le conoscenze linguistiche, le abilità informatiche, i tirocini, le attività di orientamento al lavoro e la prova finale.

Articolo 3 - Obiettivi formativi specifici

1. Gli obiettivi formativi specifici e la descrizione del percorso formativo del Corso di laurea in SEF sono riportati nel Quadro A4.a della SUA-CdS e concorrono alla soddisfazione dei requisiti di competenza utili allo svolgimento delle professioni educative e formative.

Articolo 4 – Risultati di apprendimento attesi

1. Le conoscenze, le capacità di comprensione e applicative, nonché le abilità e le competenze che i laureati del Corso di laurea in SEF avranno acquisito alla conclusione del percorso formativo, sono riportati nei Quadri A4.b, A4.c della SUA-CdS.

Articolo 5 - Sbocchi occupazionali e professionali

1. Il conseguimento del titolo di dottore in Scienze dell'educazione e della formazione consente di acquisire conoscenze, competenze e abilità per svolgere le professioni indicate nel Quadro A2.a della SUA-CdS.

Articolo 6 – Conoscenze richieste per l'accesso

1. Può accedere al Corso di laurea in SEF lo studente in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo (art.6, comma 1 del D.M. 270/2004).

2. Le conoscenze richieste per l'accesso al Corso di studio sono indicati nel Quadro A3.a della SUA-CdS.

Articolo 7 - Test d'accesso

1. Per accedere al Corso di laurea in SEF è necessario effettuare un Test di accesso orientativo, obbligatorio e non selettivo per la verifica del possesso di un'adeguata preparazione iniziale. Sono previste attività integrative (obblighi formativi aggiuntivi) a favore degli studenti che avessero acquisito un punteggio non sufficiente al test. Le indicazioni relative al Test sono riportate nel *Manifesto annuale degli studi dei Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale a ciclo unico e di Laurea Magistrale dell'Università degli Studi di Siena* e pubblicate nel sito www.dsfuci.unisi.it

2. Le modalità di ammissione al Corso di laurea sono indicate nel Quadro A3.b della SUA-CdS.

Articolo 8 - Comitato per la didattica

1. Il Comitato per la Didattica del Corso di laurea in SEF è composto da 8 membri, con rappresentanza paritetica di docenti e studenti, eletti secondo le modalità indicate dal Regolamento Elettorale.

2. Le funzioni e le competenze del Comitato per la didattica del Corso di laurea sono riportate nel Regolamento Didattico di Ateneo.

Articolo 9 - Valutazione della qualità della didattica

1. La struttura organizzativa per la valutazione della didattica è riportata nel Quadro D1 della SUA- CdS.

Articolo 10 – Orientamento e tutorato

1. Le attività di orientamento e tutorato per il Corso di laurea in SEF sono coordinate dal Comitato per la didattica secondo quanto riportato dal Quadro B5 della SUA- CdS.

Articolo 11 – Riconoscimento dei crediti

1. Spetta al Comitato per la didattica il riconoscimento dei CFU conseguiti in altri Corsi di studio secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.

2. I criteri di cui si avvale il Comitato per la didattica per la valutazione della carriera pregressa dello studente, desunta dalla documentazione rilasciata dalla struttura didattica di provenienza, sono:

- corrispondenza e affinità dei SSD;
- programmi dei corsi seguiti;
- date degli esami sostenuti.

Il Comitato per la didattica può prevedere di richiedere un colloquio integrativo con lo studente che intenda chiedere un riconoscimento nel caso di CFU conseguiti:

- in corsi per i quali risulti una mancata corrispondenza di SSD, ma con contenuti similari;
- a seguito di esami sostenuti da più di cinque anni accademici rispetto alla data di nuova iscrizione al fine di valutare l'obsolescenza dei contenuti conoscitivi.

3. Nel caso di trasferimento dello studente effettuato da un Corso di studio appartenente alla stessa Classe, la quota di CFU riconosciuti, relativi a un SSD, non può essere inferiore al 50% di quelli già acquisiti nell'ambito dello stesso settore.

4. Nel caso di trasferimenti o passaggi di Corso, il riconoscimento dei CFU acquisiti dallo studente in altro Corso di Studio di Ateneo, ovvero nello stesso o in altro Corso di Studio di altra università compete al Comitato per la Didattica del Corso di Studio di destinazione, che valuta l'effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti richiesti dall'ordinamento didattico e indica a quale anno di Corso lo studente deve iscriversi. In ogni caso, lo studente trasferito da altra sede deve conseguire presso l'Ateneo di Siena almeno il 15% dei CFU necessari per il conseguimento del titolo, nonché quelli previsti per la prova finale.

Articolo 12 – Mobilità internazionale degli studenti

1. Il Corso di laurea in SEF aderisce ai programmi di Ateneo di mobilità studentesca europea ed extra-europea, secondo le modalità previste dal Quadro B5 SUA-CdS.

2. Gli studenti sono incentivati alla frequenza di periodi di studio all'estero presso Università con le quali siano stati approvati dall'Ateneo accordi e convenzioni per il riconoscimento di crediti, in particolare nell'ambito dei programmi di mobilità dell'Unione Europea.

3. L'approvazione dei programmi di studio all'estero è deliberata dal Comitato per la Didattica in base alla coerenza con gli obiettivi formativi specifici del Corso di laurea in SEF.

4. Le attività formative presso le Università europee sono quantificate in base all'European Credit Transfer System (ECTS).

5. I crediti conseguiti nel quadro di tali scambi vengono acquisiti in base alla certificazione ufficiale fornita dall'università straniera. I voti sono trasformati in trentesimi in base a criteri internazionali standardizzati.

Articolo 13 – Piano delle attività formative

1. Il piano di studi del Corso di laurea in SEF è riportato nel Quadro B1 della SUA-CdS (Allegato 2).

2. Entro i termini e con le modalità stabilite dalla normativa di Ateneo lo studente è tenuto alla presentazione del piano di studi nel quale deve indicare:

- gli insegnamenti scelti per l'acquisizione di CFU a libera scelta;
- gli insegnamenti o le altre attività formative per l'eventuale conseguimento di CFU in sovrannumero.

3. I CFU a libera scelta dello studente possono essere acquisiti in tutti gli insegnamenti attivati presso i Corsi di studio dell'Ateneo, a condizione che siano coerenti con gli obiettivi formativi specifici del Corso di laurea in SEF. La valutazione di coerenza compete al Comitato per la didattica.

4. L'approvazione dei piani di studio e delle eventuali modifiche compete al Comitato per la didattica. Compete altresì al medesimo Comitato la valutazione degli insegnamenti o di altre attività formative che lo studente intenda conseguire in sovrannumero

Articolo 14 – Impegno orario delle attività formative e studio individuale

1. La definizione delle tipologie didattiche e i relativi CFU assegnati, differenziati a seconda del volume di lavoro richiesto allo studente, sono indicate nella tabella seguente:

Attività	Definizione	Ore/CFU Didattica assistita
Lezioni frontali	Lezione ed elaborazione autonoma dei contenuti	6
Esercitazioni pratiche	Applicazioni tecniche che consentono di chiarire il contenuto delle lezioni frontali. Può essere prevista una relazione finale.	6
Laboratori	Attività che prevedono, previa una introduzione teorica, l'interazione dello studente con apparecchiature scientifiche.	6
Laboratorio seminariale e didattica per piccoli gruppi	Lo studente, sotto la guida del docente, partecipa e porta dei contributi alla discussione su un tema assegnato	6

Articolo 15 – Esami e verifiche del profitto

1. La verifica del profitto sugli insegnamenti di base, caratterizzanti e affini e integrativi avviene mediante esame scritto e/o orale, con votazione espressa in trentesimi ed eventuale lode. Per i corsi articolati in moduli, la valutazione finale deriva dalla media ponderata del voto riportato per ogni modulo.

2. Per gli esami di profitto sono previste tre sessioni ordinarie come indicate al link <https://www.dsfuli.unisi.it/it/didattica/calendario-didattico>

- Prima sessione: 2 o 3 appelli di norma nel periodo di silenzio didattico tra i due semestri;

- Seconda sessione: 2 o 3 appelli, di norma nei mesi di giugno e luglio;

- Terza sessione: 2 appelli, di norma nel mese di settembre.

Possono essere previste sessioni straordinarie appositamente deliberate dal Consiglio di dipartimento su proposta del Comitato per la didattica del corso di studio, fermo restando il rispetto del principio della non sovrapposizione degli appelli di esami di profitto con le lezioni.

3. Il calendario degli esami di profitto è pubblicato con almeno un mese di anticipo. Eventuali variazioni (solo per posticipazione date) possono essere apportate per giustificati motivi e previa autorizzazione del Presidente del Comitato per la didattica.

Articolo 16 – Conoscenze linguistiche e modalità di verifica

1. Gli studenti, durante il loro percorso formativo, devono acquisire la conoscenza della lingua inglese almeno a livello B1.

2. Il conseguimento del livello B1 della lingua inglese è attestato dal possesso di certificazione internazionale riconosciuta valida dall'Ateneo o previo conseguimento di equivalente idoneità presso il Centro linguistico di Ateneo.

3. Alla conoscenza della lingua inglese sono attribuiti 3 CFU.

Art. 17 - Abilità informatiche e modalità di verifica

1. Alle abilità informatiche vengono attribuiti 2 CFU, che possono essere acquisiti e verificati o tramite l'acquisizione di un'idoneità informatica oppure attraverso il riconoscimento della patente europea ECDL. Il riconoscimento dell'ECDL certificato dall'AICA è effettuato dall'Ufficio Studenti e Didattica del Dipartimento

di Scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale. Nel caso di certificazioni ECDL difforni rispetto allo standard, l'Ufficio sottoporrà le pratiche al Comitato per la Didattica per la valutazione di pertinenza.

Art. 18 - Stages, Tirocini e Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro

1. Al fine di agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro, il CdS prevede un tirocinio formativo obbligatorio di 10 CFU da realizzarsi nelle organizzazioni pubbliche e private del territorio che svolgono attività coerenti con quelle delineate dai singoli curricula del CdS. Inoltre il CdS organizza seminari e workshop gestiti da professionisti esperti sui seguenti temi: le competenze trasversali, le attività di networking per l'occupabilità, le competenze digitali, la ricerca attiva del lavoro, l'autoimprenditorialità, la redazione del curriculum vitae e il self-branding, la preparazione al colloquio di lavoro, i servizi di orientamento territoriali.

Articolo 19– Frequenza del Corso di studio

1. La frequenza del Corso di laurea in SEF non è obbligatoria, salvo che non sia espressamente prevista per specifiche attività formative.
2. Per gli studenti lavoratori si applica la normativa prevista dal Regolamento Didattico d'Ateneo.

Articolo 20– Prova finale

1. La prova finale deve verificare che il laureando abbia acquisito la capacità di applicare le proprie conoscenze, l'autonomia di giudizio e l'abilità comunicativa, secondo le modalità previste dal Quadro A5 della SUA-CdS.

Articolo 21 - Calendario dell'attività didattica

1. Il calendario dell'attività didattica è riportato nel Quadro B2.a della SUA-CdS.

Articolo 22 - Disposizioni transitorie

1. Il riconoscimento dei crediti acquisiti dagli studenti iscritti ad un preesistente Corso di laurea istituito presso l'Ateneo (ex DM 509/1999), che optino per il passaggio al Corso di laurea in SEF (ex DM 270/2004) è deliberato dal Comitato per la didattica in SEF.
2. L'eventuale abbreviazione di carriera per "rendimento didattico eccezionalmente elevato" previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo, è possibile previa richiesta al competente Comitato per la Didattica.

Articolo 23– Approvazione e modifiche del Regolamento didattico

1. Le modifiche del Regolamento didattico del Corso di laurea in SEF sono deliberate dal Consiglio del Dipartimento su proposta del competente Comitato per la didattica e approvate dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Le modifiche della SUA-CdS seguono l'iter appositamente previsto.

Articolo 24 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento vale quanto disposto dallo Statuto, dal Regolamento Didattico di Ateneo e dalla normativa specifica in materia.